

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 GIUGNO 2026, N. 2/R
REGIONE PIEMONTE

Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 – 2643 del 29 maggio 2026

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AI REGOLAMENTI REGIONALI 29 LUGLIO 2003, N. 10/R, 6 DICEMBRE 2004, N. 15/R E 10 OTTOBRE 2005, N. 6/R IN MATERIA DI USO DI ACQUA PUBBLICA E RELATIVI CANONI.”.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 29 dicembre 2003, n. 10/R)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), è inserita la seguente:

“a bis) ambientale: l'uso della risorsa idrica finalizzato alla conservazione, al ripristino o al miglioramento degli ecosistemi naturali, garantendo condizioni idrologiche idonee alla tutela della biodiversità e allo sviluppo delle specie animali e vegetali, nonché al buon funzionamento dei

processi ecologici, purché tali usi non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 15/R)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)), è inserita la seguente:

“a bis) ambientale: l'uso della risorsa idrica finalizzato alla conservazione, al ripristino o al miglioramento degli ecosistemi naturali, garantendo condizioni idrologiche idonee alla tutela della biodiversità e allo sviluppo delle specie animali e vegetali, nonché al buon funzionamento dei processi ecologici, purché tali usi non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 10 ottobre 2005, n. 6/R)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)), è inserita la seguente:

“a bis) ambientale: 0,60 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 10 ottobre 2005, n. 6/R)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R (Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15 (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)), è inserita la seguente:

“a bis) ambientale: 35,00 euro;”.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. I titolari di concessioni di derivazione in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono presentare istanza di ridefinizione dell'uso dell'acqua alla provincia o alla Città metropolitana territorialmente competenti, qualora l'utilizzo da essi effettuato rientri nell'uso ambientale, come definito ai sensi degli articoli precedenti.

2. Le province o la Città metropolitana competenti per territorio, verificata la sussistenza dei requisiti, adottano entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza il provvedimento di ridefinizione dell'uso dell'acqua.

3. La variazione in diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla data del provvedimento di ridefinizione di cui al comma 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 3 giugno 2026

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Maurizio Marrone